

Deliberazione n. 30/2018/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 12 aprile 2018

composta dai Magistrati:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Diana CALACIURA TRAINA | Presidente |
| Giampiero PIZZICONI | Consigliere |
| Tiziano TESSARO | Consigliere - relatore |
| Amedeo BIANCHI | Consigliere |
| Francesca DIMITA | Primo Referendario |
| Elisabetta USAI | Primo Referendario |

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Bonavigo (VR);

VISTA l'ordinanza del Presidente n.21/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Tiziano Tessaro;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti*

accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").


Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "*Questionario*") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto*



complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell’Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Infatti, anche dopo l’entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l’art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della deliberazione prevista dall’art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e/o l’avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato” disciplinato dall’art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, la natura attualmente anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l’insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all’esame delle criticità riscontrate a seguito dell’esame della relazione redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall’Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 del Comune di Bonavigo (VR) sono emerse una serie di criticità nell’esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 769 del 5 febbraio 2018). I rilievi formulati s’incentravano prevalentemente sulle criticità riguardanti l’errata contabilizzazione del risultato di amministrazione da riaccertamento straordinario, a causa dell’errata contabilizzazione del FPV, compensata con la contabilizzazione di un “disavanzo tecnico” per la differenza; la movimentazione del FPV di parte capitale; la mancanza del fondo per contenzioso a rendiconto 2015; i flussi e la giacenza di cassa; la riscossione delle entrate derivanti da lotta all’evasione tributaria e da sanzioni amministrative relative al C.d.S.

In esito alla predetta richiesta, il Comune ha fatto pervenire, con nota prot. 835 del 13 febbraio 2018, seguita dall’integrazione prot. n. 920 del 19 febbraio 2018 (rispettivamente, prot. Cdc. n. 1058 del 13 febbraio 2018 e n. 1184 del 19 febbraio 2018), i chiarimenti richiesti che tuttavia non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

2.L’approfondimento svolto sui contenuti del questionario e a seguito della nota più sopra indicata restituisce infatti un quadro istruttorio caratterizzato da una sostanziale fragilità degli equilibri di bilancio, suffragato da una serie di criticità di seguito esposte.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Bonavigo era stato destinatario di apposita pronuncia per l’esercizio 2014 (n. 100/2017/PRSP), in cui la Sezione aveva proceduto a rilevare la potenziale criticità costituita dalla reimputazione, al termine dell’operazione di riaccertamento straordinario, di tutte le obbligazioni non scadute all’esercizio 2015, la criticità costituita dall’impropria consistenza del FCDE rispetto al volume dei residui attivi esistenti, dalla violazione del vincolo di destinazione delle risorse liberate dal riaccertamento ordinario dei residui di parte capitale e a raccomandare una più attenta *governance* nei confronti degli organismi partecipati

dall'Ente, soprattutto con riferimento al Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese in liquidazione; nell'esercizio qui considerato, il fondo di cassa ammonta al 31/12/2015 a € 794.147,90 e la rigidità del bilancio si attesta al 37,45%

Le criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri, la cui evidenza non è venuta meno a seguito della valutazione delle argomentazioni fornite dall'ente in sede di risposta istruttoria, testimoniano della necessità di operare uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili in chiave di tutela degli equilibri di bilancio.

Con riguardo alla determinazione del risultato di amministrazione da riaccertamento straordinario, malgrado le spiegazioni fornite con le due note sopra meglio indicate dal Sindaco e dal Revisore dei conti, si rileva che l'Ente ha erroneamente contabilizzato il FPV con la delibera n. 22 del 30/04/2015 (riaccertamento straordinario). Per la parte capitale, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che i residui attivi reimputati (€ 87.503,81) sono superiori a quelli passivi reimputati (€ 79.464,04). A causa di ciò, il Fpv di parte capitale è risultato pari a zero, mentre quello di parte corrente è stato quantificato correttamente in € 109.706,57. Premesso ciò, in sede istruttoria è emerso che nella determinazione del risultato di amministrazione al 01/01/2015, l'Ente, anziché contabilizzare il FPV complessivo in € 109.706,57, l'ha contabilizzato nella minor somma di € 101.666,80, determinando quindi un avanzo di € 713.557,27 anziché € 705.517,50 (+ € 8.039,77) e un conseguente avanzo disponibile di € 501.065,32 anziché di € 493.025,51.

Tuttavia nella citata nota prot. 920 del 19 febbraio 2018 il Comune ha replicato sottolineando che *“in base al file in formato excel inviato, il risultato di amministrazione al 31/12/2015 avrebbe dovuto essere stato pari a € 493.025,51 anziché ad € 501.065,32. Si evidenzia, comunque che il minore avanzo di amministrazione registrato (€ 493.025,51) è stato subito “sanato” nel bilancio di previsione 2015 mediante l'applicazione di un “disavanzo tecnico” per € 8.039,77 che non avrebbe avuto, a questo punto, senso di esistere.”*

La Sezione, pertanto, non può fare a meno di rilevare l'erronea contabilizzazione del valore del risultato di amministrazione determinato con il riaccertamento straordinario, pur prendendo atto che la contabilizzazione del “disavanzo tecnico” di € 8.039,77 ha neutralizzato gli effetti dell'erroneo conteggio del FPV.

La Sezione rileva, infine, che in entrambe le note citate, il Sindaco e l'Organo di revisione hanno dichiarato che il fondo pluriennale di spesa di parte capitale al 31/12/2015 (impegni confluiti nel FPV) era pari a “zero”, in quanto, *“in base al cronoprogramma, le stesse si sono concluse entro l'esercizio 2015 con esigibilità sempre nello stesso anno”*.

La Sezione, ritenendo che la risposta fornita dall'Ente desti perplessità, invita, in ogni caso, il Comune al rispetto dei principi della normativa dell'armonizzazione contabile, tenendo conto di quanto previsto al punto 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 e più precisamente che *“L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica*



ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.”

3. Altra criticità segnalata nella nota istruttoria, strettamente collegata al mancato rispetto dei principi della normativa dell'armonizzazione contabile, è quella concernente il mancato accantonamento, a rendiconto 2015, del fondo contenzioso: a tal proposito, l'Ente nelle sue note ha confermato e ribadito quanto già certificato nel questionario, ovvero che non vi sarebbero controversie in atto e che, pertanto, non vi sarebbero i presupposti per l'accantonamento di cui trattasi.

Pur tenendo conto delle dichiarazioni dell'Ente, la Sezione – anche in relazione alle dimensioni e alla struttura dell'Ente che sembrano indurre alla naturale perplessità circa l'affermazione contenuta nella nota di risposta – evidenzia l'esigenza sottesa alla istituzione del predetto fondo cautelativo.

È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL). A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” che al punto 9.2 stabilisce che “il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: ... 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)”.

La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del “fondo contenzioso”, curare particolarmente l'indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al “fondo rischi” e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l'ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell'ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso.


La necessità di preservare gli equilibri di bilancio – in questo caso dovuta alla finalità di non fare trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie – richiede quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; ciò onde evitare che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell'armonizzazione dei conti pubblici, funzionali

a evitare che gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011, non costituiscano solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 Cost.. Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).

Proprio per questo, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/Inpr contenente "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha peraltro sottolineato: "particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. *Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione.* Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza".

4. Nella nota istruttoria, si era data evidenza alla mancata compilazione del punto 1.2.4.2.a. del questionario e chiesto, pertanto, di comunicare gli importi dei fondi liberi e di quelli vincolati al 31 dicembre 2015, fornendo motivazione, se del caso, per l'assenza di fondi vincolati. L'ente ha risposto confermando di non aver costituito la giacenza di cassa vincolata dato che non sono state utilizzate per cassa, entrate vincolate per finalità diverse rispetto al vincolo di destinazione stabilito per legge e relativi trasferimenti o ai prestiti. Inoltre, è stato precisato che le entrate vincolate di cui il Comune è stato beneficiario, quali contributi regionali in conto investimenti, sono state utilizzate, anche per cassa, per i fini per le quali erano state concesse e che le opere pubbliche finanziate con contributo in conto investimenti vincolato sono state tutte concluse e, di fatto, l'erogazione dei contributi è avvenuta successivamente al sostenimento della spesa.

Pur prendendo atto di quanto affermato dall'ente, la Sezione sottolinea l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, dopo la novella apportata dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto



di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si rinvia, per approfondimenti, alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR). A tal fine, l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”*. Allo stesso modo, il successivo art. 185, impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”*.

Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell'avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto di apposita disciplina in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), le cui indicazioni (alle quali si fa rinvio) risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate).

5. La nota istruttoria della Sezione aveva, altresì, evidenziato un basso grado di realizzo, sia per il recupero dell'evasione tributaria (tipologie di entrata aventi natura straordinaria), pari nel 2015 a 38,46%, sia con riferimento al recupero di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, fermo nel 2015 al 22,85%. Con riferimento al primo, l'Ente ha evidenziato che la maggior parte degli accertamenti sono stati emessi verso la fine dell'esercizio finanziario con la naturale conseguenza che gli introiti sono avvenuti negli esercizi successivi, precisando altresì che l'iscrizione degli accertamenti e dei relativi incassi è tenuta sempre monitorata al fine di evitare l'eventuale formazione di residui attivi che con il passare degli anni potrebbero rischiare di diventare difficilmente esigibili. Inoltre, ha continuato il Comune, eventuali riscossioni da parte del concessionario alla riscossione vengono effettuate al netto in quanto lo stesso concessionario provvede in tal modo all'accreditamento delle somme recuperate per conto dell'Ente. Quanto alle entrate da sanzioni per violazione del C.d.S., l'Ente, diversamente da quanto rilevato nella nota istruttoria, ha confermato che il grado di realizzo delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada è pari al 100% in quanto il servizio viene svolto da comando di polizia locale in convenzione e gli accertamenti vengono iscritti in bilancio in base agli effettivi incassi anche se gli stessi vengono saldati dal comando nell'esercizio successivo. Peraltro, nelle note del questionario, il revisore ha precisato che *“la differenza tra le somme accertate e quelle riscosse, sono state tutte introitate nell'esercizio seguente”*.

A tal proposito, la Sezione in relazione alla gestione dell'entrata ed in particolare di quella derivante dall'evasione tributaria e da violazioni al Codice della strada di cui trattasi richiama al principio di prudenza, che deve sempre ispirare l'ente nell'attuazione, in concreto, della delicata fase contabile dell'entrata *“...Nel rendiconto il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate. Le componenti negative devono essere contabilizzate anche se solo presunte”*, (Cfr. Finalità e postulati

dei principi contabili degli enti locali, punto 70) ed in particolare, “*Il principio della prudenza applicato alla procedura di accertamento delle entrate deve garantire, se l’ente rileva un risultato positivo di amministrazione, di poter disporre di risorse certe, definite ed esigibili*”. (Cfr. principio contabile n.2, punto 15)...], rammenta che, a norma dell’art 153 del TUEL, il Responsabile del servizio economico e finanziario è tenuto a verificare che l’accertamento e la riscossione delle entrate avvenga non solo alle scadenze stabilite, ma in misura tale da assicurare un gettito di fine esercizio non inferiore alla previsione.

Inoltre, pur nella pendenza delle partite di inesigibilità e fino al formale scarico da parte del concessionario, i responsabili dei servizi competenti debbono riscontrare, durante l’intera gestione, la fondatezza giuridica dei crediti in essere attraverso la verifica delle azioni condotte dal concessionario e, nel caso in cui si profilino situazioni di incerta esigibilità, provvedere allo stralcio delle medesime poste per l’iscrizione nel conto del patrimonio, sino alla richiesta di formale scarico da parte dell’agente contabile, in base alle procedure di cui al D.Lgs. 112/99 e successive modifiche. (cfr. Corte dei Conti, Sezione controllo Toscana, del. n. 15/2011, Sezione controllo Puglia n...162/2014).

Solo un’accurata e ponderata attività di previsione “a monte” e di accertamento nel corso dell’esercizio (e non alla fine dello stesso), può preservare l’ente dall’irregolare “accumulo” di residui attivi, che, proprio in relazione alla rilevante consistenza e difficile, se non impossibile, riscuotibilità, possono incidere in maniera determinante sull’effettiva disponibilità di cassa dell’ente.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l’esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l’esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018 del Comune di Bonavigo (VR):

rileva l’errata contabilizzazione del risultato di amministrazione da riaccertamento straordinario, causata dall’errata contabilizzazione del FPV (pur prendendo atto che il “disavanzo tecnico” iscritto a bilancio ne ha neutralizzato gli effetti);

accerta la mancata costituzione del fondo per contenziosi;

invita l’Ente a prestare una maggior attenzione ai vincoli e alle disposizioni in tema di corretta contabilizzazione dei flussi e dei risultati di cassa;

esorta il Comune di Bonavigo a voler porre in essere una più attenta attività di recupero dell’evasione tributaria e delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada;

richiama l’Ente ad un più attento rispetto dei principi contabili in materia di armonizzazione, relativamente alla determinazione del FPV.

Rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all’Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Bonavigo



(VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2018.


Il Magistrato Relatore

Tiziano Tessaro



Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il 26/9/2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

